

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 116-15297/2018

Oggetto: *Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.*

Impresa: Fonderia Meccanica F.lli Careglio s.r.l. con unico socio
Stabilimento di: Rivoli
Sede Legale: Corso Principe Oddone 18
Torino
Sede Operativa: Via Molinetti 6
Rivoli (TO)
Attività **codice 2.5 b)** – *Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli.*
Posizione 003264
Impresa:
P. IVA: 10641190011

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 81-37310/2011 del 13/10/2011 l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **codice 2.5 b)** – *Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli.*
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata per modifica non sostanziale con i seguenti atti :
 - D.D. n. 114 - 51514/2013 del 18/12/2013;
 - D.D. n. 9 - 1134/2014 del 28/01/2014;
 - D.D. n. 219-27269/2017 del 16/10/2017.

- con D.D. n. 30-8304/2012 del 26/03/2012 è stata variata la titolarità della suddetta Autorizzazione da Fonderia Meccanica F.lli Careglio s.r.l. a Fonderia Meccanica F.lli Careglio Rivoli s.r.l. con unico socio.
- con D.D. n. 78-39500/2012 del 08/10/2012 è stata variata la titolarità della suddetta Autorizzazione da Fonderia Meccanica F.lli Careglio Rivoli s.r.l. con unico socio a Fonderia Meccanica F.lli Careglio s.r.l. con unico socio.
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- l’impresa in oggetto, ha presentato domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in data 08/02/2018 (prot. n.17283)
- la riunione della Conferenza di Servizi si è tenuta in data 14/06/2018 ed è stata convocata ai sensi dell’art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con nota del 05/05/2018 (prot. n. 55097);

ESAMINATO:

- la documentazione tecnica allegata alla domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del 8 febbraio 2018;
- le successive integrazioni, trasmesse con note del 22/03/2018 (prot. n.36778), del 21/05/2018 (prot. n. 60857), del 11/06/2018 (prot. n. 70779 e 70783) e del 18/06/2018 (prot. n. 73870)
- le risultanze del sopralluogo svolto dai tecnici della Città Metropolitana di Torino in data 21 maggio 2018;

VALUTATE:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell’esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: *“Norme in materia ambientale”*;
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157: *“Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE”*.
- l’art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;

- il D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, di poter autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Impresa Fonderia Meccanica F.lli Careglio s.r.l. con stabilimento ubicato nel Comune di Rivoli, Via Molinetti 6, all'esercizio dell'attività:
 - **codice 2.5 b)** – *Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli.*
- al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di dover includere, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, quali misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 29-bis e 29-septies del D.Lgs. 152/06, le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, "il 1° gennaio

2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni”;

- dal 1 gennaio 2015, pertanto, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino.

ATTESO:

- che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di modifica sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all’Impresa **Fonderia Meccanica F.lli Careglio s.r.l.** per l’esercizio, presso l’installazione sita in Via Molinetti 6 nel Comune di Rivoli, dell’attività IPPC:
 - **codice 2.5 b)** – *Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli.*
2. di subordinare, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all’applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che ai sensi dell’art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso;
4. di stabilire che l’ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l’installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di

- gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
 - che le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
 - che il Gestore è tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
 - che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Rivoli, all'A.R.P.A. Piemonte e all'ASL TO3.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.

Torino, 21 giugno 2018

EC

Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria
e Risorse Energetiche
Dott. Guglielmo FILIPPINI

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	7
1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA.....	7
1.2. IMPIANTI ESISTENTI :.....	7
2. CONDIZIONI GENERALI	8
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	10
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	11
4.1. LIMITI DI EMISSIONE	11
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	12
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI.....	13
4.4. PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMPIANTI.....	13
4.5. MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	14
4.6. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA	16
5. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	18
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE.....	18
5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	18
5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE	18
5.2. BILANCIO IDRICO.....	18
5.3. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO.....	19
6. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	20
7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.....	20
8. EMISSIONI DI RUMORE	21
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE.....	21
TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....	21
TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI	21
TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE	22

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO
Codice 2.5 b) – Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.	48 t/giorno di alluminio fuso

1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Tipologia di lavorazione: manifattura mediante pressofusione di componenti in leghe di alluminio destinati prevalentemente all'industria automobilistica

1.2. IMPIANTI ESISTENTI :

- Forni di fusione dell'alluminio alimentati a metano:

Denominazione Forno	Capacità di carico di bacino [t]	Capacità nominale dell'impianto intesa come massima capacità fusoria [t/h]	Combustibile
1	1	0,285	Metano
2	3	1,145	Metano
3	2	0,570	Metano

- N. 3 macchine per la pressofusione dell'alluminio site nel capannone nuovo;
- N. 7 macchine per la pressofusione dell'alluminio site nel capannone vecchio;
- N. 5 presse di tranciatura manuale
- N. 2 impianti di sabbiatura

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al **quadro impiantistico** descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'**attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare **attuazione agli adempimenti** richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
4. Per l'**effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli** e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;

c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema

6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti”.
8. Ai fini della pubblicazione del Report Ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, qualora il Gestore ritenga di dover sottrarre all’accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un’ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata “**Report Ambientale – versione pubblicabile**”), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le ragioni per cui **può essere richiesta la non pubblicazione** di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:

- riservatezza industriale, commerciale o personale;
- tutela della proprietà intellettuale;
- pubblica sicurezza o difesa nazionale.

9. Il Gestore deve inviare, contestualmente al Report Ambientale di cui al punto 7, un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l’assoggettabilità agli obblighi di **Dichiarazione E-PRTR** per l’anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
10. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi** o di cui non è più previsto l’utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell’impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte “Piano di monitoraggio e controllo”.
11. Ai sensi dell’art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l’ARPA Piemonte in caso di **violazione delle condizioni dell’autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
12. Ai sensi dell’art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti** che incidano in modo significativo sull’ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l’ARPA Piemonte dell’evento accaduto e delle misure adottate.

13. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Rivoli e all'ARPA Piemonte la **cessazione definitiva delle attività**. Il Gestore, **entro 60 giorni** dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):

- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
- c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie. Nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
- f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
- g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, anche in accordo a quanto richiesto al punto 4 del paragrafo 7 ;
- h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di

predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la **planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata**, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di **aggiornare** e, se del caso, allegare alla **comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo "Protezione del suolo e delle acque sotterranee"** (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., , in caso di **misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di

campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione riportato nel Quadro Emissioni in Atmosfera.

3. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
4. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
6. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

7. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
8. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno cinque anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.
9. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
10. Le **emissioni fuggitive** che possono generarsi durante l'esercizio degli impianti, ossia le emissioni risultanti da una perdita graduale di tenuta di un componente delle

apparecchiature designate a contenere un fluido (gassoso o liquido), devono essere limitate il più possibile. A tal fine, il gestore garantisce l'adozione delle opportune misure tecniche e gestionali degli impianti e una loro regolare attività di manutenzione.

11. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
- adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - informa entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

12. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
13. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
14. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
15. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

4.4 PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMPIANTI

16. Per tutte le postazioni di pressofusione, deve essere fatto uso di **olio sintetico distaccante-lubrificante** (come da comunicazione prot. n. 630116 del 21/07/2011) o prodotti di analoga natura chimica, in sostituzione dei lubrificanti a base di cere.

17. Il Gestore deve inviare **entro il 31 dicembre 2018**, una relazione nella quale sia dimostrata **l'effettiva riduzione delle emissioni fuggitive**, a seguito degli interventi eseguiti. Nella relazione devono essere indicati gli impianti funzionanti al momento delle misurazioni. Nel caso in cui tale condizione non sia realizzata deve essere altresì trasmesso il cronoprogramma degli interventi impiantistici da adottare (in aggiunta all'impiego degli olii sintetici e al potenziamento di parte delle aspirazioni) al fine di contenere tali emissioni di fumi (quali potenziamento dell'aspirazione delle macchine di pressofusione, aspirazione dell'intero reparto, installazione di cappe opportunamente localizzate sulle macchine, ecc...).

4.5. MONITORAGGIO E CONTROLLO

18. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
19. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili".
20. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrollo periodici alle emissioni.
21. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Città Metropolitana di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Rivoli, il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti e report ambientale".
22. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
23. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988).

I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata

Tabella 4. 1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO _x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
O ₂	UNI 9968 (metodo gascromatografico) prEN 14789 (metodo paramagnetico)	ISO 12039
COT	UNI EN 13526:2002 UNI 12619 :2002	----
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096 :2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

24. Con riferimento al **camino 18** per gli adempimenti di cui all' art. 269, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (**autocontrolli iniziali**), il Gestore deve comunicare la messa in esercizio, fermo restando quanto previsto all'articolo 272, comma 3, con un anticipo di almeno quindici giorni. Il Gestore deve effettuare il rilevamento delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (decorrenti dalla data di emanazione del presente atto), nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA.

4.6 QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Impianto di Provenienza	Portata [Nm³/h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza Autocontrollo	Note	
			Tipologia	Limiti				
				Concentr. [mg/Nm³]				Flusso di massa [kg/h]
1	2 forni fusori ed una postazione per il raffreddamento delle scorie	25.600	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,512	-	Annuale	
			CO	50	1,280			
			NOx (come NO ₂)	50	1,280			
			COT	10	0,256			
2	Macchina di pressofusione	2.000	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,020	Griglia metallica	Triennale	
			COT	10	0,020			
3	Macchina di pressofusione	2.000	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,020	Griglia metallica	Triennale	
			COT	10	0,020			
4	Macchina di pressofusione	2.000	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,020	Griglia metallica	Triennale	
			COT	10	0,020			
5	Macchina di pressofusione	2.000	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,020	Griglia metallica	Triennale	
			COT	10	0,020			
6	Macchina di pressofusione	2.000	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,020	Griglia metallica	Triennale	
			COT	10	0,020			
13	Sabbiatrice	2.600	Polveri totali	10	0,026	Cartucce filtranti	1 durante la durata dell'AIA	
14	Sabbiatrice	2.600	Polveri totali	10	0,026	Cartucce filtranti	Triennale	

n° camino	Impianto di Provenienza	Portata [Nm³/h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza Autocontrollo	Note	
			Tipologia	Limiti				
				Concentr. [mg/Nm³]				Flusso di massa [kg/h]
11	Macchina di pressofusione	6.000	Polveri totali (comprese nebbie oleose) COT	10 10	0,060 0,060	Griglia metallica	Iniziale + Triennale	
12	Macchina di pressofusione	3.000	Polveri totali (comprese nebbie oleose) COT	10 10	0,030 0,030	Griglia metallica	Triennale	
15	Macchina di pressofusione	6.000	Polveri totali (comprese nebbie oleose) COT	10 10	0,060 0,060	Griglia metallica	Iniziale + Triennale	
16	Macchina di pressofusione	6.000	Polveri totali (comprese nebbie oleose) COT	10 10	0,060 0,060	Griglia metallica	Iniziale + Triennale	
17	Macchina di pressofusione	6.000	Polveri totali (comprese nebbie oleose) COT	10 10	0,060 0,060	Griglia metallica	Iniziale + Triennale	
18	1 forno fusorio	Tiraggio naturale	Polveri totali (comprese nebbie oleose) CO NOx (come NO ₂) COT	10 50 50 10	- - - -	-	Iniziale 80 + Annuale	

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'approvvigionamento delle acque avviene tramite acquedotto pubblico per le acque destinate ad utilizzi igienico-sanitari, industriali ed antincendio.

5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

L'attività **non genera scarichi industriali** poiché:

- le acque utilizzate per il raffreddamento degli impianti sono utilizzate in un sistema a circuito chiuso;
- le emulsioni del circuito di lubrificazione sono immesse in un impianto di trattamento a ciclo chiuso per il recupero/separazione delle acque e degli oli. Gli oli raccolti sono stoccati e avviati allo smaltimento, mentre l'acqua distillata viene raccolta e avviata al ciclo produttivo.

L'azienda è stata autorizzata il 29/11/2011 dal Comune di Rivoli al recapito delle acque nere reflue in suolo mediante **pozzo disperdente** poiché la zona era sprovvista di rete fognaria comunale sia nera che mista.

Ad oggi **SMAT** ha posato tubatura fognaria in Via Molinetti, pertanto l'Azienda dovrà far richiesta per conferire il proprio scarico in fognatura **entro il 31 dicembre 2018**

5.2. BILANCIO IDRICO

1. Il Gestore deve misurare attraverso i contatori ivi installati e/o stimare e registrare:
 - i volumi mensili dell'approvvigionamento idrico da acquedotto per gli utilizzi nel ciclo produttivo.
2. Il Gestore deve mantenere in funzione a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate installati per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
3. Il Gestore deve comunicare i volumi monitorati alla Città Metropolitana di Torino entro il **30 aprile di ogni anno** e con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti e Report Ambientale".

5.3. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

L'Azienda ha predisposto il piano di prevenzione e gestione ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, N. 1/R e s.m.i.. Le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne confluiscono nel Canale gestito dal consorzio Irriguo del comune di Rivoli.

4. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne presentato unitamente all'istanza di AIA e successive intergrazioni, ed in particolare per ciò che riguarda le procedure di intervento nei casi di sversamento accidentale. Tali misure devono assicurare che l'eventuale sversamento possa essere raccolto e smaltito, evitandone lo scarico nel canale gestito dal Consorzio Irriguo del Comune di Rivoli attraverso il sistema di raccolta delle acque meteoriche.
5. Il Gestore **non deve scaricare o immettere** direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento **nelle acque sotterranee** ;
6. Il Gestore deve mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a **non peggiorare la qualità del corpo recettore** dell'immissione oggetto del presente provvedimento;
7. Il Gestore deve **garantire l'accessibilità del punto di controllo dell'immissione** delle acque meteoriche nel canale gestito dal Consorzio Irriguo del comune di Rivoli
8. Il Gestore deve garantire che nei casi di **sversamento accidentale** su superfici non scolanti, siano attuati tutti gli interventi tecnico/gestionali tali da assicurare che l'eventuale sversamento possa essere raccolto e smaltito, evitandone lo scarico nel canale gestito dal Consorzio Irriguo del Comune di Rivoli attraverso il sistema di raccolta delle acque meteoriche.
9. Il Gestore deve indicare in **apposito registro**, eventualmente su supporto informatico, da conservare presso l'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo, le date e le modalità con cui sono state effettuate gli eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente.
10. il Gestore deve predisporre un aggiornamento del **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento** ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n.1/R e s.m.i., nel quale vengano considerati gli interventi eseguiti nell'installazione (bonifica serbatoio BTZ, installazione nuovo impianto di trattamento a ciclo chiuso per il recupero/separazione delle acque e degli oli, gestione delle superfici esterne) e dovrà trasmetterlo alla Città Metropolitana di Torino **entro il 31 dicembre 2018**.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI

1. L'Impresa ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul **deposito temporaneo** nel D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
2. Deve essere sempre presente in Azienda la **planimetria dello stabilimento** aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
3. Lo stoccaggio dei rifiuti sul suolo deve essere effettuato in aree **pavimentate e protette dagli eventi meteorici** nonché, qualora sussista il rischio di sversamenti, dotate di cordolatura perimetrale. Ciascuna area di stoccaggio deve essere dotata di apposita cartellonistica nella quale sia indicata la tipologia ed il codice CER dei rifiuti ivi stoccati.
4. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da **impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi** (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi derivanti dall'attività.
5. La **manipolazione dei rifiuti** deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.

7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee a seguito dell'attività svolta nell'installazione.
2. In riferimento agli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, viste le risultanze della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento presentata ed alla valutazione sistematica del rischio di contaminazione in essa contenuta, il Gestore deve verificare, **con cadenza almeno annuale**, lo stato di efficienza dei presidi attuati nell'installazione per evitare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (stato della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione interna ed esterna, bacini di contenimento, sistemi di allerta e controllo, coperture, serbatoi, ecc.).
3. Deve essere adottato un apposito **registro delle verifiche** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate (data e oggetto dell'intervento). Il registro deve essere conservato in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Nel caso di **cessazione definitiva delle attività**, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve attuare gli interventi necessari ad eliminare, controllare,

contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate.

5. Il Gestore deve **verificare periodicamente l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti**, rispetto alle matrici ambientali, del serbatoio utilizzato per lo stoccaggio del BTZ.

8. EMISSIONI DI RUMORE

Il Comune di **Rivoli** ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 9 del 01/03/07. Pertanto, i limiti acustici attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/97.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.1-21).	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2-7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Rivoli	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3-1)	- Città Metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3.-4)		
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.-5)	- Città Metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività (prescrizione n. 2.-13)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Rivoli	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2.-12)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2.-11)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1-7)	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo	- Città Metropolitana di Torino - ARPA	Entro 30 giorni

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti
<p>Dati generali di produzione</p> <ol style="list-style-type: none"> numero di giorni e ore lavorate mensilmente nel reparto fusorio e nel reparto presse; quantitativi mensili di leghe di alluminio (lingotti, scorie, bave e trucioli) avviate a fusione, ivi compresi i materiali ausiliari (scorificanti, degasanti, distaccante lubrificante ecc...); piano delle manutenzioni effettuate, apparecchiature sostituite, interventi impiantistici e di processo realizzati che abbiano valenza sugli aspetti ambientali trattati nel presente atto. 	paragrafo 2

Descrizione	Riferimenti
Emissioni in atmosfera 1. relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel Quadro delle Emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato	paragrafo 4
Acque 1. quantitativi mensili di acqua prelevata da acquedotto e utilizzata nel ciclo produttivo ;	paragrafo 5
Rifiuti 1. quantitativo mensile di scorie avviate a smaltimento.	paragrafo 6
Energia termica; 1. consumo annuo di gas metano e di GPL utilizzati; 2. interventi impiantistico gestionali effettuati che abbiano prodotto un risparmio energetico.	paragrafo 2
Relazione sull'assoggettabilità alla Dichiarazione E-PRTR - il documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione	prescrizione n. 9 paragrafo 2
Versione pubblicabile del Report Ambientale - solo nel caso si intendano sottrarre alcune informazioni all'accesso del pubblico	prescrizione n. 8 paragrafo 2

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Rivoli

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.